



COMUNE DI PEIO
Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 di data 2 novembre 2023

INDICE

| | |
|---------|---------------------------|
| Art. 1 | Istituzione |
| Art. 2 | Oggetto |
| Art. 3 | Attestazione |
| Art. 4 | Modalità del conferimento |
| Art. 5 | Albo Iscrizione |
| Art. 6 | Cerimonie |
| Art. 7 | Revoca |
| Art. 8 | Oneri |
| Art. 9 | Tutela dei dati personali |
| Art. 10 | Entrata in vigore |

Art. 1
Istituzione

- 1) Il Comune di Peio adotta l'istituto della "Cittadinanza Onoraria".
- 2) Il presente regolamento disciplina la concessione del predetto istituto onorifico.

Art. 2
Oggetto

- 1) La "Cittadinanza Onoraria" costituisce un riconoscimento onorifico a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di "Peio" o in azioni di alto valore.
- 2) La "Cittadinanza Onoraria" può essere concessa in base ad una delle seguenti motivazioni:
 - a) per l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell'amore e dell'aiuto al prossimo, specialmente ai più deboli e bisognosi;
 - b) per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio conseguito attraverso gli studi, l'insegnamento, la ricerca, la produzione artistica e per meriti sportivi;
 - c) per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione di beni, nelle professioni, nel commercio, nella gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche e private;
 - d) per esemplare affezione ed interessamento verso il Comune e la comunità di Peio unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere tra i cittadini e all'esterno, la conoscenza e la valorizzazione della realtà socio-economica, storico artistica e umana della loro terra;
- 3) La "Cittadinanza Onoraria" può essere conferita a cittadini italiani e/o stranieri senza distinzione di nazionalità, di razza, di sesso e di religione, ad Enti, Società, associazioni od organismi, istituzioni che si siano particolarmente distinti nei veri campi e attività pubbliche e private.
- 4) La "Cittadinanza Onoraria" può essere conferita anche alla memoria.
- 5) La "Cittadinanza Onoraria" non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.

Art. 3
Attestazione

- 1) La "Cittadinanza Onoraria" viene conferita mediante la consegna di una pergamena che attesta l'iscrizione simbolica tra la popolazione del Comune.
- 2) La pergamena su carta intestata dell'Amministrazione comunale e con firma autografa del Sindaco dovrà riportare:
 - a) La generalità dell'insignito;
 - b) Le motivazioni del riconoscimento;
 - c) La data del rilascio;
- 3) All'insignito viene consegnato anche un oggetto di decoro costituito da una targa in argento con riprodotto lo stemma del Comune e con l'attestazione del nome del beneficiario.

Art. 4
Modalità del conferimento

- 1) La "Cittadinanza Onoraria" è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti e conferita dal Sindaco o suo delegato, con cerimonia ufficiale, in nome e per conto del Comune di Peio.
- 2) La proposta di conferimento dell'onorificenza può essere avanzata da chiunque ne abbia interesse e deve essere

presentata per lettera al Sindaco di Peio e possibilmente sottoscritta da più proponenti, completa di tutti i riferimenti bibliografici, le motivazioni e ogni altra indicazione utile alla sua valutazione da parte dell'Amministrazione stessa.

- 3) A tal fine la proposta di conferimento viene rimessa alla Giunta comunale che ne valuta la rispondenza ai criteri fissati dal presente Regolamento ed esprime un parere motivato, da inoltrare al Consiglio comunale per l'approvazione definitiva; motivatamente, la Giunta comunale può rigettare o rinviare la sua adozione dandone comunicazione ai proponenti.
- 4) È facoltà del Sindaco proporre direttamente il conferimento dell'onorificenza al Consiglio comunale.

Art. 5 **Albo iscrizione**

- 1) È istituito l'Albo dei Cittadini Onorari del Comune di Peio, nel quale sono iscritti coloro cui è stata conferita la "Cittadinanza Onoraria".
- 2) L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento.
- 3) L'albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e i provvedimenti di concessione della cittadinanza e sarà curato dall'Ufficio Segreteria.

Art. 6 **Cerimonie**

- 1) Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i cittadini onorari che avranno diritto di prendere posto tra le autorità.

Art. 7 **Revoca**

- 1) Incorre nella perdita della "Cittadinanza Onoraria" l'insignito che se ne renda indegno.
- 2) Il provvedimento di revoca è approvato dal Consiglio comunale con le stesse modalità previste per il conferimento ed indicate all'art. 4.

Art. 8 **Oneri**

- 1) Tutti gli oneri riguardanti l'attività disciplinata dal presente regolamento sono assunte a carico del Bilancio comunale.

Art. 9 **Tutela dei dati personali**

- 1) Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche in rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 10 **Entrata in vigore**

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.